



# **COMUNE DI MUSSOMELI**

**(Provincia di Caltanissetta)**

Piazza della Repubblica - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227  
PEC: comunemussomeli@legalmail.it

Dall'area tecnica viene sottoposta alla giunta comunale la seguente

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:**Incarico legale per la comparizione all'udienza del 16.07.2014 relativamente alla citazione dell'Ing. Pintavalle Totuccio e Arch. Lanzalaco Giovanni per il pagamento delle competenze relative alle operazioni peritali svolte dagli stessi nella causa relativa alla Rizzani De Eccher contro Comune.- Lavori di manutenzione e riuso del plesso San Domenico.

### **PREMESSO:**

che con deliberazione G.M. n. 280 del 15.09.2000 è stato nominato difensore del Comune l'avv. Vincenza Caruso del Foro di Caltanissetta per la causa promossa davanti al Giudice Unico di 1° grado di Caltanissetta da parte dell'impresa Rizzani De Eccher s.p.a. in qualità di Capogruppo-mandataria dell'ATI costituita tra la Rizzani De Eccher CO:FA;PI: e Cangelosi Calogero per i lavori di manutenzione e riuso del plesso San Domenico da adibire a centro sociale, sala convegni e mostre;

che con sentenza n. 732/2004 il Tribunale di Caltanissetta ha condannato il Comune al pagamento in favore dell'impresa Rizzani de Eccher s.p.a. della somma di Euro 200.157,96 (Euro 164.226,00 per sorte, Euro 27.119,79 per interessi legali dal 1°06.2000 al 21.03.006 ed Euro 8.812,17 per competenze e spese di giudizio) relativa alle riserve n. 1, 3 e 4 e ha respinto le domande di cui alla riserva n. 2 riguardante il pagamento degli interessi sui certificati di acconto ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda di condanna per il pagamento della revisione prezzi di cui alla riserva n.5;

che in data 12.01.2006 è stato notificato l'atto di citazione in appello con la quale l'impresa Rizzani de Eccher invitava il Comune a comparire avanti la Corte di Appello di Caltanissetta all'udienza del 05.05.2006 per la riforma della sentenza n. 732/2004 suddetta;

che con Deliberazione G.M. n. 58 del 10.04.2006 è stato conferito all'avv. Vincenza Caruso l'incarico di rappresentare il Comune nel procedimento di appello per la riforma della sentenza n. 732/2004 succitata e, nel contempo, è stata impegnata la somma di Euro 1.626,26, a titolo di acconto;

che con sentenza n. 234 del 03.12.2010, trasmessa dall'avv. Vincenza Caruso, assunta in protocollo in data 26.01.2011, prot. n. 2065, la Corte di Appello di Caltanissetta, nel rigettare l'appello proposto dall'Impresa Rizzani De Eccher avverso la sentenza n. 732/2004 succitata, ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, liquidandole in complessive Euro 17.108,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, oltre alle spese del C.T.U. in Euro 7.731,88, oltre IVA e C.P.;

che l'Ing. Totuccio Pintavalle e l'Arch. Giovanni Lanzalaco con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 07.04.2014 da parte della Corte di Appello di Caltanissetta hanno citato il Comune di Mussomeli a comparire all'udienza del 16.07.2014 avanti il Tribunale civile di Caltanissetta per il pagamento degli onorari relativi alla partecipazione alle operazioni peritali e per la consulenza prestata nel corso della controversia di che trattasi, attese le questioni squisitamente tecniche, ammontanti ad Euro 17.312,35, oltre il contributo integrativo, il CNAIA ed IVA come per legge;

che occorre difendere gli interessi del Comune conferendo mandato all'Avv. Galfano Francesco, nella considerazione che non è stato conferito alcun mandato al predetto tecnico da parte del Comune;

**VISTO** il decreto del ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.99 del 30 aprile 2014, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno corrente al 31 luglio 2014;

**EVIDENZIATO** che alla data odierna il bilancio di previsione 2014 è in corso di formazione;

**VISTO** il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, e rinvia al comma 1 dello stesso articolo per le modalità di gestione;

**DATO ATTO**, di conseguenza, che nella fase in esame è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

### **PROPONE**

**1**-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2**-di nominare, quale difensore per le ragioni del comune, l'avv.Galfano Francesco nato a Enna il 02.06.1967 del foro di Caltanissetta, residente a Caltanissetta in Via Sardegna n. 17 C.F. GLF FNC 67H02 C342Y.

**4**-di autorizzare il sindaco a conferire mandato ad lites, di guisa che possa sottoscrivere tutti gli atti e documenti per la resistenza in giudizio;

**5**-di approvare lo schema di disciplinare d'incarico, che allegato alla presente sottola lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**6**-di impegnare quale presuntivo costo per l'attività di difesa legale delle ragioni del comune, la somma di € 1.500,00 comprensiva di Iva e CPA che graverà sull'intervento 1.01.02.03 cap.124 "Prestazione di servizi relativo al servizio segreteria generale, personale ed organizzazione" dando atto del rispetto dei limiti all'assunzione degli impegni in regime di esercizio provvisorio di cui all'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs.267/2000;

**7**-di anticipare la somma di €1.000,00 al predetto legale previa acquisizione di regolare fattura;

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale; la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge n.142/1990, come recepita dalla L.R. n.48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
**VISTA** la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;  
**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;  
**VISTA** la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali”;  
**TUTTO** ciò premesso e considerato;  
Con votazione palese ed unanime;

#### **D E L I B E R A**

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

#### **S U C C E S S I V A M E N T E**

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;  
**VISTO** l’art. 12, comma 2 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;  
Con votazione palese ed unanime;

#### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



# **COMUNE DI MUSSOMELI**

(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

## **CONFERIMENTO DELL'INCARICO LEGALE**

REPERTORIO N. \_\_\_\_\_ ATTI PRIVATI

### **TRA**

il comune di \_Mussomeli con sede in Piazza della Repubblica C.F. 81001130855, in persona del responsabile dell'area tecnica il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune predetto, che rappresenta

### **E**

l'avvocato \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ (di seguito legale), con studio in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

### **PREMESSO**

**-che** che con deliberazione G.M. n. 280 del 15.09.2000 è stato nominato difensore del Comune l'avv. Vincenza Caruso del Foro di Caltanissetta per la causa promossa davanti al Giudice Unico di 1° grado di Caltanissetta da parte dell'impresa Rizzani De Eccher s.p.a. in qualità di Capogruppo-mandataria dell'ATI costituita tra la Rizzani De Eccher CO:FA;PI: e Cangelosi Calogero per i lavori di manutenzione e riuso del plesso San Domenico da adibire a centro sociale, sala convegni e mostre;

che con sentenza n. 732/2004 il Tribunale di Caltanissetta ha condannato il Comune al pagamento in favore dell'impresa Rizzani de Eccher s.p.a. della somma di Euro 200.157,96 (Euro 164.226,00 per sorte, Euro 27.119,79 per interessi legali dal 1°.06.2000 al 21.03.006 ed Euro 8.812,17 per competenze e spese di giudizio) relativa alle riserve n. 1, 3 e 4 e ha respinto le domande di cui alla riserva n. 2 riguardante il pagamento degli interessi sui certificati di acconto ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda di condanna per il pagamento della revisione prezzi di cui alla riserva n.5;

che in data 12.01.2006 è stato notificato l'atto di citazione in appello con la quale l'impresa Rizzani de Eccher invitava il Comune a comparire avanti la Corte di Appello di Caltanissetta all'udienza del 05.05.2006 per la riforma della sentenza n. 732/2004 suddetta;

che con Deliberazione G.M. n. 58 del 10.04.2006 è stato conferito all'avv. Vincenza Caruso l'incarico di rappresentare il Comune nel procedimento di appello per la riforma della sentenza n. 732/2004 succitata e, nel contempo, è stata impegnata la somma di Euro 1.626,26, a titolo di acconto;

che con sentenza n. 234 del 03.12.2010, trasmessa dall'avv. Vincenza Caruso, assunta in protocollo in data 26.01.2011, prot. n. 2065 , la Corte di Appello di Caltanissetta, nel rigettare l'appello proposto dall'Impresa Rizzani De Eccher avverso la sentenza n. 732/2004 succitata, ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, liquidandole in complessive Euro 17.108,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, oltre alle spese del C.T.U. in Euro 7.731,88, oltre IVA e C.P.;

che l'Ing. Totuccio Pintavalle e l'Arch. Giovanni Lanzalaco con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 07.04.2014 da parte della Corte di Appello di Caltanissetta hanno citato il Comune di Mussomeli a comparire all'udienza del 16.07.2014 avanti il Tribunale civile di Caltanissetta per il pagamento degli onorari relativi alla partecipazione alle operazioni peritali e per la consulenza prestata nel corso della controversia di che trattasi, attese le questioni squisitamente tecniche, ammontanti ad Euro 17.312,35, oltre il contributo integrativo, il CNAIA ed IVA come per legge;

**-che** con deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è provveduto a conferire l'incarico per comparire dinanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta nell'udienza del 16.07.2014 all'avv. \_\_\_\_\_ il dirigente dell'area tecnica a sottoscrivere il relativo disciplinare legale ed adottare tutti i provvedimenti connessi e consequenziali;

**TUTTO** ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula:

- 1- L'incarico concerne la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione comunale nella causa di cui alla deliberazione di giunta soprarichiamata.
- 2- Il compenso presuntivo per l'incarico professionale è stato previsto in € 2.500,00 comprensivo di IVA e CPA da corrispondere al legale sia in caso di soccombenza che in caso di compensazione giudiziale delle spese.  
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ad avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal comune a qualsiasi titolo. In tal caso il professionista, al momento dell'incasso delle somme dalla controparte, si impegna a restituire le somme ricevute dal comune a titolo di acconto.
- 3- Il comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato un anticipo dell'onorario stabilito nella misura di € 1.000,00 che sarà computato all'atto della definitiva liquidazione. Al saldo si provvederà alla conclusione del processo, previa restituzione del fascicolo processuale, corredato di sentenza informe e di fattura.
- 4- Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il comune circa l'attività di volta in volta espletata.
- 5- L'avvocato incaricato dichiara, altresì, formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la disposizione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna

a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6- Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il comune.

7-Il comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

8- Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso da determinarsi secondo i criteri di cui al precedente art.2 in proporzione all'attività espletata.

9- Il responsabile dell'area si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa a richiesta del legale.

10- La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

11- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

12-Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Mussomeli,

**PER IL COMUNE DI MUSSOMELI**  
Il responsabile dell'area tecnica

**IL PROFESSIONISTA**

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**VISTA** la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

**VISTA** la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

**VISTA** la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

**VISTA** la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.53 della legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area tecnica, ing. Carmelo Alba;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell'art.53 della legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**CON** votazione palese ed unanime;

## DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

## SUCCESSIVAMENTE

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

**CON** votazione palese ed unanime;

## DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**DELIBERAZIONE ORIGINALE**  
**REG. N. 106**

OGGETTO: Incarico legale per la comparizione all' udienza del 16.07.2014 relativamente alla citazione dell'Ing. Pintavalle Totuccio e Arch. Lanzalaco Giovanni per il pagamento delle competenze relative alle operazioni peritali svolte dagli stessi nella causa relativa alla Rizzani De Eccher contro Comune.- Lavori di manutenzione e riuso del plesso San Domenico.

**COMUNE DI MUSSOMELI**

Provincia Regionale di Caltanissetta



**GIUNTA COMUNALE**

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 11,00, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	Calà Salvatore	}	<b>SINDACO</b>
2)	Nucera Vincenzo		
3)	Sorce Sebastiano		
4)	La Piana Gaetano		
5)		}	<b>ASSESSORI</b>
6)			
7)			

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Gaetani Liseo Salvatore.  
Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO**

L'Assessore Anziano  
Nucera

Il Sindaco  
Calà

Il Segretario Generale  
Gaetani Liseo

=====

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
(art. 12, 2 com. – art. 16  
L.R. 3 dicembre 1991 n 44)  
Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10  
GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO e sul sito web

Il Segretario Generale

=====

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

**Affissa all'Albo Pretorio il e sul sito web il \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi**

( N. \_\_\_\_\_ del registro delle pubblicazione)

**Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_**

**IL MESSO**

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all'Albo Pretorio e nel sito informatico del Comune (L.R. n.5/2011) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni..

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

L'Assessore Anziano  
F.to Nucera

Il Sindaco  
F.to Calà

Il Segretario Generale  
F.to Gaetani Liseo

=====

**Copia conforme per uso amministrativo**

Il Segretario Generale

===== IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10  
(art. 12, 2 com. – art. 16 L.R. N. 44/1991) GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO  
E SUL SITO WEB  
Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

=====

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

**Affissa all'Albo Pretorio e sul sito web il \_\_\_\_\_ per rimanervi  
per 15 giorni consecutivi.**

**Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_**

**IL MESSO**

===== **CE**  
**RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune ( L.R. n. 5/2011), dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_